

STATUTO

**MAYA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CORIGLIANO-ROSSANO CS VIA
MARGHERITA 18

Numero REA: CS - 219992

Codice fiscale: 03227440785

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-11-2012 - Statuto completo	2
--	---

S T A T U T O

TITOLO I

COSTITUZIONE -SEDE -DURATA -SCOPI

Art.1 (Costituzione e denominazione)

È costituita ai sensi della legge n. 381/91, la società cooperativa sociale denominata "MAYA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI, libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Art.2 (sede)

La società ha sede in Rossano (CS).

Nei modi di legge potrà istituire sedi secondarie e uffici, sia amministrativi che commerciali o di rappresentanza in Italia e all'estero.

Art.3 (durata)

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci con le formalità previste dalla legge.

Art.4 (Scopo mutualistico)

La società cooperativa non ha finalità speculative ed è retta dai seguenti principi della mutualità:

a) divieto di distribuzione dei dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato dai soci;

b) divieto di remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sotto-

	scrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto	
	al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci cooperatori;	
	d) devoluzione ai fondi mutualistici di cui all'art.11, comma 1, della	
	legge 31/1/1992, n. 59, allo scioglimento della società, dell'intero pa-	
	trimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi e-	
	ventualmente maturati;	
	e) obbligo del versamento del 3% degli utili ai fondi mutualistici, di-	
	sposto dall'art. 11 della legge 31/1/1992, n.59.	
	La Cooperativa, conformemente all'art.1 della Legge 381/1991, non	
	ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale del-	
	la comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cit-	
	tadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico me-	
	diente:	
	a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;	
	b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali,	
	commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di per-	
	sone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio del-	
	la mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo	
	quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di	
	occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali per i soci lavoratori.	
	I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra	
	la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento inter-	

	no predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di	
	cui all'art. 2516 del Codice Civile, dagli amministratori ed approvato	
	dall'Assemblea dei soci stessi con le maggioranze previste per le	
	assemblee straordinarie.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono	
	disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'arti-	
	colo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non	
	soci.	
	Su delibera dell'organo di amministrazione essa potrà aderire ad as-	
	sociazioni di rappresentanza.	
	Art.5 (Oggetto sociale)	
	La Cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti ed agli in-	
	teressi dei soci, la gestione e la fornitura dei servizi assistenziali, so-	
	cio-sanitari ed educativi come previsto dalla lettera a) del comma 1	
	dell'articolo 1 della legge n. 381 dell'8 novembre 1991 ed in particola-	
	re l'esercizio delle seguenti attività suddivise per tipologia di utenti.	
	1) Svolgimento di servizi rivolti a minori ed adolescenti attraverso:	
	-la gestione complessiva di comunità familiari, comunità educative,	
	comunità di pronta accoglienza, comunità alloggi per adolescenti, a-	
	sili nido e/o nidi di infanzia, centri di aggregazione per bambini, bam-	
	bine e adolescenti, servizi per l'infanzia e per l'adolescenza, scuole	
	materne, centri gioco con affidò, servizi "tempo per le famiglie", cen-	
	tri estivi, centri ricreativi, centri di prima accoglienza per minori in at-	
	tesa di giudizio;	

	-la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture;	
	-la prestazione dei seguenti servizi di carattere territoriale: servizi	
	domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari, servizi di so-	
	stegno alle funzioni genitoriali, servizi educativi ed assistenziali terri-	
	toriali, scolastiche e/o domiciliari, servizio di dopo scuola, ai bambini	
	nell'età prescolare e scolare, servizi a sostegno delle famiglie pro-	
	blematiche volti a garantire la cura, la sorveglianza, la salvaguardia e	
	lo sviluppo pedagogico -educativo, proposizione dell'educazione	
	sportiva nelle scuole;	
	-la prestazione di qualunque altra attività affine o collegata a quelle	
	sopraindicate.	
	2) Svolgimento di servizi rivolti a disabili, minori ed adolescenti attra-	
	verso:	
	-la gestione complessiva di: comunità alloggio, comunità educativa –	
	riabilitativa, residenze protette, centri educativi – riabilitativi diurni;	
	-la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture; la pre-	
	stazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale: servizi do-	
	miciliari di sostegno alle funzioni educative familiari, servizi educati-	
	vi ed assistenziali scolastici, servizi educativi ed assistenziali domi-	
	ciliari tendenti a promuovere l'integrazione sociale e lavorativa, ser-	
	vizi presso soggiorni climatici, servizi di trasporto, servizi di attività	
	motoria, servizi di psicomotricità, servizi di musicoterapica, attività	
	sportivo – riabilitativa;	
	-prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle so-	
	praindicate.	

	3) Svolgimento di servizi rivolti ad anziani, attraverso:	
	-la gestione complessiva di: comunità alloggio, case albergo, case di	
	riposo, residenze protette, centri diurni;	
	-la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture; la pre-	
	stazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale: servizi di	
	assistenza domiciliare e di base, servizi di assistenza tutelare, servi-	
	zi di assistenza domiciliare integrata , servizi di assistenza anche tu-	
	telare presso soggiorni climatici, servizi di trasporto, servizi di ani-	
	mazione e di sostegno tendenti a promuovere l'integrazione sociale,	
	servizi di attività motoria, servizi di psicomotricità, servizi di musico-	
	terapica, la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a	
	quelle sopraindicate.	
	4) Svolgimento di servizi rivolti all'area delle problematiche psico	
	-sociali:	
	-la gestione complessiva di comunità alloggio per persone con di-	
	sturbi mentali, comunità alloggio per ex tossicodipendenti, comunità	
	alloggio per gestanti e/o per madri con figli a carico, comunità fami-	
	liari, alloggi sociali per adulti in difficoltà, centri di pronta accoglien-	
	za per adulti, centri di pronta accoglienza per ex detenuti, case fami-	
	glia, case di accoglienza per donne vittime di violenza o vittime della	
	tratta a fine di sfruttamento sessuale, alloggi per soggetti sottoposti	
	a misure alternative alla pena detentiva, promozione e gestione di	
	centri sportivi e polisportivi rivolti anche a persone in stato di disa-	
	gio, promozione e gestione di laboratori agricoli, artigianali, artistici	
	rivolti a persone in stato di disagio, servizi di attività motoria, servizi	

	di psicomotricità, servizi di musicoterapica, attività sportivo:	
	– riabilitativa; la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate	
	strutture; le prestazioni dei sotto indicati servizi di carattere territo-	
	riale: servizi educativi ed assistenziali domiciliari tendenti a promuo-	
	vere l'integrazione sociale e lavorativa; la prestazione di qualunque	
	altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate.	
	La società ha inoltre per oggetto la gestione di: centri di salute men-	
	tale, presidi per il trattamento delle tossicodipendenze, strutture che	
	erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo conti-	
	nuativo o diurno per adulti, presidi di riabilitazione funzionale dei	
	soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, presidi	
	per la tutela della salute mentale ed in particolare centri diurni psi-	
	chiatrici e day hospital psichiatrici, strutture residenziali psichiatrici-	
	che, strutture residenziali e diurne per il trattamento dei disturbi ali-	
	mentari, strutture residenziali e diurne per il trattamento dell'auti-	
	smo, strutture residenziali e diurne per il trattamento dell'alzheimer,	
	strutture di riabilitazione e strutture educative – assistenziali per ex	
	tossicodipendenti, residenze sanitarie medicalizzate, residenze sani-	
	tarie terapeutiche, residenze sanitarie riabilitative, residenze sanita-	
	rie assistenziali, nuclei di assistenza residenziale all'interno di strut-	
	ture protette, centri residenziali per cure palliative (hospice), tutte le	
	strutture sociali, sanitarie e sociosanitarie residenziali o semiresi-	
	denziali per giovani in difficoltà, soggetti in disagio sociale, centri di	
	aggregazione giovanile, sportelli o centri informa giovani e/o donne,	
	sportelli per extracomunitari e stranieri, centri di accoglienza profu-	

	ghi, centri di accoglienza rifugiati, centri di identificazione stranieri	
	ed extracomunitari, servizi di mediazione linguistica, servizi ludico	
	ricreative, ludobus, servizio di portierato sociale, servizio di cuoco –	
	aiuto cuoco e di lavanderia in strutture, servizio infermieristico e fi-	
	sioterapico sia a domicilio che presso strutture, servizio ausiliario –	
	inservientistico, servizio di scodellamento pasti, servizio di refezione	
	scolastica, servizio di assistenza in scuolabus e durante i trasporti,	
	servizio di trasporto sociale, servizi di telefonia sociale e di telemedi-	
	cina, servizi di telemonitoraggio, centri di ascolto e consulenza dia-	
	lizzati, neuropatici e trapiantati, servizi di assistenza sociali, promo-	
	zione e gestione delle attività di cui ai punti precedenti attraverso	
	l'utilizzo di animali debitamente addestrati (cd. Pet therapy, Terapia	
	Assistita degli animali, Attività assistita degli animali), qualunque al-	
	tra attività affine o connessa a quelle sopraindicate;	
	-la esecuzione di progetti di ricerca scientifica e/o di formazione pro-	
	fessionale e/o di incarichi di consulenza nell'ambito dei servizi assi-	
	stenziali, socio-sanitari ed educativi;	
	-gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o di terzi,	
	le seguenti attività:	
	-strutture di accoglienza per animali anche al fine di contenere e ge-	
	stire il fenomeno del randagismo, ivi compresa l'attività di conserva-	
	zione, stoccaggio e trattamento di animali deceduti (ad esempio ca-	
	nili, pensioni per animali, cimiteri per animali , ecc.), anche attraver-	
	so convenzioni ed appalti con Enti Pubblici e/o a sostegno di Struttu-	
	re Pubbliche;	

	-centri vacanze e la promozione di attività turistica sotto qualsiasi	
	forma per soggetti svantaggiati e loro familiari nel rispetto delle con-	
	dizioni contrattuali o previste dalla legge;	
	-l'assunzione di lavori di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti, manu-	
	tenzione ordinaria e straordinaria presso enti pubblici e privati, ditte	
	private e privati cittadini;	
	-l'assunzione di lavori di manovalanza, giardinaggio, manutenzione	
	del verde pubblico e privato presso enti pubblici e privati, ditte priva-	
	te e privati cittadini;	
	-svolgere attività nel settore della ristorazione collettiva, gestire	
	mense, servizi bar, anche con macchine automatiche e altre tecnolo-	
	gie;	
	-svolgere attività di facchinaggio e trasporto di cose e persone anche	
	per conto terzi;	
	-svolgere attività nel settore della formazione ed istruzione profes-	
	sionale che giovi al miglioramento culturale, sociale ed economico	
	dei soci e dei terzi.	
	La cooperativa potrà inoltre eseguire i seguenti lavori:	
	-lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento	
	armato di tipo corrente, demolizioni e sterri, costruzioni di edifici ci-	
	vili, industriali, monumentali completi di impianti e opere connesse e	
	accessorie, opere murarie relative ai complessi per la produzione e	
	distribuzione di energia;	
	-lavori di restauro; costruzione e pavimentazione stradali, rilevati ae-	
	roportuali e ferroviari, lavori idraulici compresi, acquedotti fognatu-	

	re, impianti di irrigazione. Lavori di difesa e sistemazione idraulica,	
	gasdotti, oleodotti e metanodotti, lavori di sistemazione agraria, fore-	
	stale e di verde pubblico, lavoro di impianti di produzione, di traspor-	
	to, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno	
	degli edifici ed all'esterno, lavori di impianti di riscaldamento e di cli-	
	matizzazione, trattamento area ed acqua di qualsiasi natura o specie;	
	-lavori di impianti idrosanitari per il trasporto, l'accumulo, l'uso	
	dell'acqua ed impianti antincendio;	
	-raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, trattamento acque reflue,	
	lavoro di impianti di canalizzazione, stoccaggio e trasporto del gas;	
	-assunzione di lavori per la gestione, manutenzione, riparazione,	
	nonchè per la riscossione e la contabilità di eventuali concessioni	
	da parte si Enti Pubblici o privati attinenti a tutti i lavori sopra indica-	
	ti;	
	-gestione ed organizzazione di attività commerciali all'ingrosso ed al	
	dettaglio nel settore alimentare e non alimentare, gestione ed orga-	
	nizzazione di pubblici esercizi quali bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie,	
	pub, discoteche;	
	-gestione ed organizzazione di alberghi, villaggi turistici, agriturismo,	
	affittacamere e campeggi.	
	La Società può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari,	
	creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e si av-	
	varrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.	
	La Società, inoltre, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, può	
	assumere interessenze o partecipazioni in imprese che svolgono at-	

	tività economiche e potrà consociarsi ad altre cooperative per ren-	
	dere più efficace la propria azione.	
	La società potrà aderire a qualsiasi organismo di Confederazione di	
	Cooperative e/o Consorzi o Associazioni.	
	TITOLO II	
	I SOCI	
	Art.6 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in pos-	
	sesso dei requisiti di legge.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio	
	imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la	
	valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svol-	
	ta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.	
	Possono essere ammessi soci volontari, che aderiscono senza pos-	
	sesso di particolari requisiti, prestano attività lavorative a favore del-	
	la Cooperativa rese gratuitamente, ai sensi della legge 381/91 e suc-	
	cessive modificazioni. In ogni caso il numero dei soci volontari non	
	può superiore alla metà del numero complessivo dei soci.	
	Art.7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Orga-	
	no amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi	
	di persona fisica:	

	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	

	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la delibera-	
	zione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli in-	
	teressati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammini-	
	stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60	
	giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si	
	pronuncino i soci con propria decisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa	
	allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con ri-	
	guardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art.7 bis (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi	
	dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono	
	disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni	
	caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse o al fine di completare la loro formazione o il loro inse-	
	rimento nell'impresa, soggetti in grado di contribuire al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene	
	fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e	
	non potrà essere superiore a cinque anni.	

	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo	
	nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rap-	
	presentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non pos-	
	sono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che	
	partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti	
	nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei dirit-	
	ti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476 del codice civile .	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio	
	appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi mo-	
	mento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di	
	almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto	
	sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termi-	
	ne.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla spe-	
	ciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finan-	
	ziario del suo inserimento nell'impresa;	
	c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine	
	societaria;	
	d) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla spe-	
	ciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo an-	

	che prima del termine fissato al momento della sua ammissione per	
	il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai	
	soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve pre-	
	sentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposi-	
	ta domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussi-	
	stenza dei requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso	
	di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60	
	giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la de-	
	liberazione di esclusione.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i	
	soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo	
	amministrativo:	
	-del capitale sottoscritto;	
	-della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istrut-	
	toria della domanda di ammissione;	
	-dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei so-	
	ci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministra-	
	tori.	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle delibe-	
	razioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.	

	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello ri-	
	sultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effet-	
	to dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da ef-	
	fettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art.9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il so-	
	cio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se	
	il socio è diverso da persona fisica.	
	Art.10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni	
	dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori de-	
	vono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni	
	dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbi-	
	trale con le modalità previste ai successivi articoli.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla co-	
	municazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha	

	effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre me-	
	si prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successi-	
	vo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interes-	
	sato, fa decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del prov-	
	vedimento di accoglimento della domanda.	
	Art.11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre	
	che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'am-	
	missione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che deri-	
	vano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il	
	rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli orga-	
	ni sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le delibe-	
	razioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva	
	la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termi-	
	ne non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine	
	di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quo-	
	te sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qual-	
	siasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Coo-	
	perativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.	

	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposi-	
	zione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termi-	
	ne di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto	
	sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pen-	
	denti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da	
	farsi a cura degli Amministratori.	
	Art.12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono	
	comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta	
	di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperati-	
	va in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su	
	tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, re-	
	golato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di	
	decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccoman-	
	data entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti	
	stessi.	
	Art.13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente	
	delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma	
	del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luo-	
	go sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comun-	
	que, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e ri-	

	valutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove	
	versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato	
	destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.	
	2545-quinquies, comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bi-	
	lancio stesso.	
	Art.14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto han-	
	no diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, e-	
	ventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al pre-	
	cedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unita-	
	mente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto no-	
	torio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi	
	diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del de-	
	cesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte	
	alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del	
	codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società suben-	
	trano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione	
	dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità	
	e le procedure di cui al precedente Art.7. In mancanza si provvede	

	alla liquidazione ai sensi dell'Art.13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresen-	
	tante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei	
	confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società	
	consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento	
	con le modalità previste dall'Art.7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di u-	
	no solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'Art.13.	
	Art.15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità	
	dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei so-	
	ci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo	
	non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale	
	è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo ammi-	
	nistrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e),	
	oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale pena-	
	le, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso	
	della partecipazione calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante	
	dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della	
	prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito deri-	

	vante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	Art.16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
	Art.17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 500,00 (euro cinquecento) ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 2.	
	Art.18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	

	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal	
	socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno	
	ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a	
	chiunque. Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori	
	devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunica-	
	zione.	
	Art.19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere di-	
	sciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo ammini-	
	strativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emes-	
	se;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privi-	
	legi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione	
	non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al	
	dividendo previsto per i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destina-	
	tari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5	
	voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fis-	
	sati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei	

	voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci	
	sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attri-	
	buibili per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi	
	della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione	
	del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno an-	
	che sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci or-	
	dinari .	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribui-	
	ti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art.20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sov-	
	ventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine mini-	
	mo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in se-	
	de di emissione delle quote a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i re-	
	quisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci	
	cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art.21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	

	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote	
	del valore nominale di euro 50,00 (euro cinquanta).	
	La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere su-	
	periore ai limiti di legge;	
	c) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fon-	
	do per il potenziamento aziendale;	
	d) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.23 e con il va-	
	lore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o e-	
	sclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	e) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formate con le somme	
	versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	f) dalla riserva straordinaria;	
	g) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista	
	per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né du-	
	rante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art.22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volon-	
	tari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizza-	
	zione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve	
	darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata,	
	fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel	
	precedente Art.7.	

	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere	
	comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria parteci-	
	pazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che	
	abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere mo-	
	tivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della	
	comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.	
	Art.23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede	
	alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci	
	per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esi-	
	genze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate	
	dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coope-	
	razione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.59, nella misura previ-	
	sta dalla legge medesima;	

	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle	
	condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n.59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito	
	dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di ri-	
	serve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperato-	
	ri.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i divi-	
	dendi ai soci non operatori nella misura massima prevista dalla	
	legge per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di	
	utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le co-	
	operative a mutualità prevalente.	
	Art.24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di eserci-	
	zio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno,	
	qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante	
	una o più delle seguenti forme:	
	a) erogazione diretta;	
	b) aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	c) emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata	

	considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercor-	
	renti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in	
	apposito regolamento.	
	TITOLO IV	
	ORGANI SOCIALI	
	Art.25 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla	
	legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno	
	o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo	
	dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Pre-	
	sidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitu-	
	tivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) possono	
	essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del con-	
	senso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure	
	quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci	
	che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, de-	

	vonno essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 27.	
	Art.26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto) Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	-l'argomento oggetto della decisione;	
	-il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	-l'indicazione dei soci consenzienti;	
	-l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;	
	-la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	-l'argomento della decisione;	
	-il contenuto della decisione;	

	-il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.	
	Art.27 (Assemblee)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 25 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o	

	più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono es-	
	sere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del	
	metodo collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera	
	raccomandata A.R. (o altro mezzo idoneo), inviata 8 giorni prima	
	dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede so-	
	ciale o altrove purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della se-	
	conda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso	
	da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea	
	si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresen-	
	tati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministra-	
	tori e dei Sindaci effettivi, se nominati.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione de-	
	gli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art.28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando	
	siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi	
	diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qua-	
	lunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto	
	al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli og-	
	getti posti all'ordine del giorno.	

	Art.29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di	
	mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa,	
	ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art.30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti	
	nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei	
	versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'am-	
	montare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno	
	avere un massimo di 5 voti come appresso specificato.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo com-	
	ma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personal-	
	mente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, median-	
	te delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, ap-	
	partenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovven-	
	tore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto	
	nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci. Il socio imprendi-	
	tore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal	
	coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secon-	
	do che collaborano all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante	

	in bianco.	
	Art.31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente	
	dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed	
	in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto	
	da un notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi	
	dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Ammi-	
	nistratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di	
	amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consi-	
	glieri variabile da 3 a 5, ed il loro numero sarà determinato di volta in	
	volta prima dell'elezione.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio	
	di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le per-	
	sone indicate dai soci persone giuridiche.	
	L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è eletto	
	dall'assemblea per il periodo che essa stessa determinerà di volta in	
	volta all'atto della nomina.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente.	
	Art. 33 (Compiti degli Amministratori)	

	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione	
	della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla	
	legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni,	
	ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 del codice civile,	
	dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e	
	delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad u-	
	no o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo for-	
	mato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i	
	limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori	
	e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla	
	sua prevedibile evoluzione, nonchè sulle operazioni di maggior rile-	
	vo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Coope-	
	rativa e dalle sue controllate.	
	Art.34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte	
	nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fat-	
	ta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail	
	da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi ur-	
	genti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sin-	
	daci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunion-	
	ne.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi inter-	

	venga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art.35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli	
	altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 del codi-	
	ce civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in	
	carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei	
	mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tut-	
	ti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere	
	fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può	
	compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso	
	di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Con-	
	siglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei so-	
	ci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art.36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Am-	
	ministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta	
	al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se costituito,	
	determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto	
	dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.	
	Art.37 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo	
	hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giu-	

	dizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati	
	a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di	
	ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle	
	liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità	
	giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui	
	attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera	
	dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per sin-	
	goli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei,	
	con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art.38 (Sindaco o Revisore)	
	Il Sindaco viene nominato solo se obbligatorio per legge e può esse-	
	re sostituito da un revisore dei conti.	
	Il Sindaco resta in carica per lo stesso periodo dell'organo ammini-	
	strativo e scade alla data della decisione dei soci che approva il bi-	
	lancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Esso è rieleggibile.	
	La retribuzione annuale del Sindaco è determinata dalla decisione	
	dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro	
	ufficio.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art.39 (Clausola arbitrale)	

	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art.40 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;	

	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti sono nominati dal Presidente del tribunale nel-	
	la cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è	
	comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35,	
	comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto	
	dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli	
	Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non	
	impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Or-	
	gano arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più	
	di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03,	
	nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso	
	in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza	
	dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non ne-	
	cessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momen-	
	to della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le co-	
	municano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita u-	
	dienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dal-	
	la parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art.41 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la	

	mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia de-	
	ferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio,	
	quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della	
	Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale colla-	
	borazione all'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.42 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà u-	
	no o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale ri-	
	sultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	-a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed e-	
	ventualmente rivalutato a norma del precedente art.23, lett. c);	
	-al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coope-	
	razione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art.44 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per di-	
	sciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e re-	
	gole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo ammi-	
	nistrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli suc-	
	cessivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le mag-	

	gioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamen-	
	ti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati	
	tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 5 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisi-	
	bili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una	
	quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di	
	fatto osservati.	
	Art.46 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti nor-	
	me di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI, libro V del codice civile conte-	
	nente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519	
	si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a respon-	
	sabilità limitata.	
	F.to: Rugna Ida - Rosanna Irlando - Renzo Marco - Antonio Borromeo	
	notaio - sigillo notarile.	
	Copia su supporto informatico conforme al documento originale for-	
	mato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23 commi 3,4 e 5	
	D.Lgs.82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.	
	Imposta di bollo assolta in origine ai sensi del Decreto Ministeriale	
	22.2.2007 mediante M.U.I.	